(N. 338-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1954

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa concluso a Pretoria il 26 giugno 1953 per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea risponde ad una esigenza di equilibrio e di giustizia fiscale che va realizzandosi in vari settori dell'attività economica internazionale. Non si può infatti ammettere che un'attività economica perchè si svolge in posizione bloccata debba essere gravata da due imposizioni fiscali.

L'Accordo sottoposto al nostro esame giova pertanto a facilitare lo sviluppo delle attività interessanti i due Paesi.

L'Accordo prevede la nuova agevolazione riguardante i redditi derivanti da attività marittime ed aeree e stabilisce con ciò condizioni bilanciate riguardo ai due Paesi ciascuno dei quali è particolarmente presente in uno dei due settori: l'Italia in quello marittimo; il Sud Africa in quello aereo.

Un aspetto più favorevole all'Italia è quello derivante dalla retroattività dell'Accordo poichè dal 1949 vi è stato nel Sud Africa un aumento delle imposte a carico delle Società straniere.

Per tutte queste ragioni la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CESCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria, mediante scambio di lettere, il 26 giugno 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.